

AVVISO ALLA CLIENTELA

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

CRESCITALIA MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. – UNIPERSONALE

Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.

Sede legale Via Dante 15 – 20123 Milano (MI)

E-mail: segreteria@crescitalia-mctech.com

PEC: crescitalia-mediazionecreditizia@pec.crescitalia-mctech.com

Sito internet: www.crescitalia-mctech.com

N. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi – R.E.A. di Milano n. 2566376

Codice Fiscale e Partita IVA 10913640966– Iscrizione OAM n. M548

DEFINIZIONI

- È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, ne è responsabile nei confronti della banca e/o dell'intermediario finanziario
- Il mediatore creditizio può raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.
- Il mediatore creditizio non può assolutamente concludere contratti di finanziamento nonché effettuare per conto di Banche e/o Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti inclusi eventuali anticipi, o di incasso di denaro contante o di altri mezzi di pagamento, ad esclusione dalla mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e/o dagli Intermediari Finanziari o dal cliente.

DIRITTI DEL CLIENTE

- Di avere a disposizione e di asportare copia di questo “Avviso alla clientela”. L'avviso è esposto nei locali aperti al pubblico ed è messo a disposizione del Cliente su un supporto cartaceo ed è accessibile sul sito di Crescitalia Mediazione Creditizia Srl – Unipersonale (www.crescitalia-mctech.com).
- Di avere a disposizione e di asportare il “Foglio Informativo” in vigore, datato e tempestivamente aggiornato, contenente una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Il Foglio Informativo è messo a disposizione su un supporto cartaceo ed è accessibile sul sito di Crescitalia Mediazione Creditizia Srl – Unipersonale (www.crescitalia-mctech.com).



- Di ottenere, su espressa richiesta, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia del contratto di mediazione idonea per la stipula che includa il relativo documento di sintesi e non vincolante alla stipula.
- Di ricevere al momento della sottoscrizione del contratto di mediazione copia dello stesso.
- La possibilità di poter recedere dal contratto.

NORME A TUTELA DEL CLIENTE

- L'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione.
- L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla Sede del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto.
- L'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del Cliente.

PROCEDURE PER IL CLIENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

- Conoscere la procedura prevista per poter presentare un reclamo alla società.
- Conoscere i meccanismi esistenti di composizione stragiudiziale delle controversie in materia creditizia e le relative modalità di accesso a tali procedure.
- Si precisa che il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con il Mediatore, in quanto strumento non rivolto a tale categoria di intermediari del credito.
- in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro generale del consumatore qualora diverso ed applicabile.